ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" L. NOBILI"
Via Makallè, 10 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. 0522-921433 - fax 0522-517268
Codice meccanografico REIS01100L

E-mail: info@pec.iisnobili.gov.it E-mail: info@iisnobili.gov.it URL: https://www.iisnobili.edu.it

I.I.S. "L. Nobili" di Reggio Emilia Regolamento d'Istituto e di disciplina degli studenti approvato dal Consiglio D'Istituto in data 06.12.2018

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 1 DPR 249/98 la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i princìpi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i princìpi generali dell'ordinamento italiano.
La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, l'istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, del Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento d' Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si ispirano al principio di solidarietà.

Il presente Regolamento:

- Si conforma alle leggi ed alla normativa di settore vigente, e in particolare recepisce i principi e le norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola Secondaria" (DPR 249/98 e successive modifiche ed integrazioni introdotte dal DPR 235/2007)), del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche (D.P.R. n. 275/1999), del D.P.R n. 567/1996 (concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche) e successive modifiche ed integrazioni, del DM 16 ottobre 2006 indicante le "linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità".
- Si conforma alla normativa, alle direttive e alle Linee di orientamento emanate dal MIUR per la prevenzione e la lotta al bullismo ed al cyberbullismo (Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo; linee di orientamento aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, e relativo aggiornamento ottobre 2017; L. 71/2017: Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).
- Si conforma alle linee di indirizzo ed indicazioni ministeriali in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di utilizzo di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica.

Art. 1 – Patto educativo di corresponsabilità – Rapporti scuola/famiglia

1.1
Come previsto dal DPR 235/2007 contestualmente all'iscrizione a Scuola è richiesta a genitori e studenti la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità educativa, che illustra i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. Tale documento rappresenta pertanto lo strumento base dell'interazione scuola-famiglia in quanto nasce da una comune assunzione di responsabilità da parte di tutte le componenti coinvolte a condividerne i contenuti e a rispettarne gli impegni, nell'obiettivo comune di realizzare con successo le finalità educative e formative cui la Scuola è istituzionalmente preposta.
Il patto implica pertanto la conoscenza ed il rispetto della normativa scolastica, in particolare dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 235/2007 e DPR 249/1998), del Regolamento di Istituto e della Carta dei Servizi, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, del Piano annuale dell'Inclusività, del Programma Triennale per la Trasparenza, del Piano di emergenza e delle connesse disposizioni sulla sicurezza, nonché delle disposizioni del Dirigente Scolastico.
1.2
I genitori hanno il diritto-dovere, anche nel caso di figli maggiorenni e salvo loro esplicito dissenso scritto, nell'ambito delle norme vigenti, di partecipare all'attività dell'Istituto**,** agli organi collegiali, e alle iniziative a qualsiasi titolo promosse dall'Istituto per i genitori. In particolare la partecipazione si attua anche attraverso:
a) la candidatura/il voto alle elezioni scolastiche;
b) la presa informativa sulla frequenza scolastica e sugli aspetti inerenti alla condotta dei propri figli.
c) la partecipazione agli incontri periodici con i docenti (colloqui settimanali), nonché ai ricevimenti generali indetti in corso d'anno, secondo i modi indicati nel POF.
I colloqui settimanali si svolgono al mattino, i ricevimenti generali, in numero non inferiore a due, si svolgono in orario pomeridiano. I genitori che, per giustificati motivi, non possono partecipare né ai colloqui settimanali né ai ricevimenti generali o che desiderano prendere contatto con i docenti possono chiedere, tramite il DS e i suoi collaboratori, di essere ricevuti per appuntamento.
Eventuali colloqui possono inoltre essere sollecitati dal tutor/coordinatore per informare direttamente i genitori dei problemi riguardanti il profitto e la condotta. Anche i singoli docenti, mediante annotazioni sul diario o a mezzo registro elettronico, possono inviare comunicazione informale alle famiglie.
Le informazioni richieste per telefono alle segreterie possono riguardare unicamente la frequenza, non l'andamento didattico e disciplinare, che può solo essere oggetto di colloquio con i docenti.
d) la presa visione di documenti inerenti la programmazione didattica e educativa nonché l'accesso (presa visione, copia di singoli atti), secondo la normativa vigente e su richiesta scritta motivata, alle prove di verifica e relative valutazioni, ad atti e documenti relativi alla carriera degli studenti, ai verbali dei consigli di classe, e ad ogni altro documento il cui accesso sia sorretto da interesse, in conformità alle vigenti disposizioni sulla trasparenza dell'azione amministrativa.
e) la presa visione delle comunicazioni indirizzate dalla Scuola alle famiglie. Tali comunicazioni avvengono tramite registro elettronico, che va pertanto consultato quotidianamente, per informativa scritta trasmessa tramite gli alunni e mediante lettura in classe. Le comunicazioni possono altresì avvenire tramite pubblicazione sul sito dell'Istituto.
Qualora per esigenze organizzative siano previste uscite anticipate o entrate in ritardo rispetto al normale orario delle lezioni, così come rientri pomeridiani, le famiglie ne saranno ufficialmente informate mediante provvedimenti trascritti sul registro di classe e comunicati agli alunni.

La comunicazione ufficiale del profitto e dei voti del primo periodo avviene tramite registro elettronico.
Gli esiti finali vengono comunicati alle famiglie tramite pubblicazione dei tabelloni dei risultati e, in caso di non ammissione/sospensione del giudizio, tramite convocazione delle famiglie per colloquio personale.

1.3
Qualora gli studenti siano affetti da patologie che necessitano di particolari cautele, i genitori devono informare la Presidenza che, in via riservata, avvertirà i docenti della classe interessata. In caso di improvvisa indisposizione o di grave infortunio occorso a scuola, oltre ad informare immediatamente la famiglia, la Presidenza si riserva di richiedere l'intervento dei servizi sanitari.

2 - Diritti degli studenti

In conformità all'art. 2 DPR 249/1998 gli studenti hanno diritto:

1. ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

2. ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. in particolare sulle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, ai libri di testo e al materiale didattico e, in generale, su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

3. ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. A tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali e a riconsegnare gli elaborati scritti entro i quindici giorni dalla data della somministrazione della verifica. Il Dirigente, i singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la correttezza e favorire l'efficacia dell'informazione data. La scuola attiva iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio ed alla prevenzione e recupero della dispersione scolastica.

4. a partecipare attivamente ed in maniera responsabile alla vita della scuola

5. ad esprimere, anche su loro richiesta, la loro opinione mediante una consultazione, nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola

6 ad esercitare la loro libertà di apprendimento scegliendo autonomamente tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

7 all'accoglienza ed all'integrazione. Se studenti di altra nazionalità, al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. alla riservatezza dei propri dati personali conformemente alla normativa, anche di settore, in materia di privacy (dlg. 196/2003 e successive modifiche) e fatte salve le esigenze di trattamento di dati comuni e sensibili ricollegate alle finalità pubbliche dell'Istituzione scolastica.

9. ad utilizzare i locali e le dotazioni scolastiche, secondo i rispettivi regolamenti

10. ad associarsi e a riunirsi in assemblea utilizzando i locali della Scuola.

Gli studenti portatori di handicap hanno il diritto all'integrazione secondo le leggi vigenti: l'Istituto favorisce iniziative di accoglienza.

Art. 3 - Attività integrative e complementari

La scuola organizza iniziative integrative finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero. Le attività integrative sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa dell'Istituto.

Lo studente può partecipare liberamente alle attività integrative organizzate dalla Scuola. La partecipazione può dare esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico; la mancata partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto.

Gli studenti che scelgono di svolgere un'attività extracurricolare, all'interno o all'esterno della scuola, si assumono tuttavia la responsabilità che tale scelta comporta e sono pertanto tenuti a garantire impegno e continuità nella partecipazione all'attività scelta.

Le iniziative complementari concorrono al raggiungimento degli obiettivi formativi generali e a quelli specifici degli indirizzi di studio. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di Classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

Le attività integrative e quelle complementari sono disciplinate dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni. Il Comitato studentesco può esprimere parere sulla loro organizzazione.

Art. 4 - Laboratori, biblioteca, palestra

L'utilizzo dei laboratori tecnologici, delle aule speciali, della palestra e della biblioteca deve avvenire in modo corretto e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. I laboratori, comprendenti anche le officine, sono gestiti da Assistenti tecnici con la supervisione di un docente responsabile e sono strutturati in modo da consentire la loro frequenza a tutte le classi interessate. L'utilizzo dei laboratori avviene di regola al mattino o di sera per i corsi serali, salvo prenotazione per attività didattiche da svolgersi nel pomeriggio.

Analoghe considerazioni valgono per la biblioteca, gestita da una docente bibliotecaria, e per la palestra, dove di pomeriggio i docenti di scienze motorie organizzano le attività del gruppo sportivo.

Ciascuno di tali ambienti può essere dotato di un proprio regolamento che deve essere rispettato da chiunque ne usufruisca.

Art. 5 - Libertà di espressione, diritto di riunione e assemblee

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione, in modo corretto e rispettoso dei diritti altrui. Gli studenti possono pronunciarsi,

anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali (secondo le modalità previste dal Regolamento del Comitato studentesco, dal Piano dell'Offerta Formativa e dalle normative vigenti). Ciascuna componente ha il diritto di diffondere le sue idee mediante l'uso di documenti distribuiti alle singole persone oppure pubblicizzati secondo le modalità definite dal Consiglio di Istituto.

Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati e successive modifiche o integrazioni; le assemblee degli studenti sono considerate strumento utile alla loro formazione educativa. Le modalità ed i limiti di svolgimento delle Assemblee Studentesche sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.

Le assemblee di classe, sono concesse dal docente vicario solo se presentate con congruo anticipo (almeno tre giorni); se vengono interrotte dal docente di turno perché mal gestite, la volta successiva potranno avvenire soltanto con la presenza costante del docente in servizio nell'ora corrispondente.

Le assemblee di Istituto, potranno avvenire anche separatamente per gruppi di classi, senza recare pregiudizio a chi nel frattempo svolge regolarmente lezione. I rappresentanti degli studenti, oltre a rispettare l'ordinario preavviso, dovranno presentare un ordine del giorno con argomenti rilevanti e di interesse generale e i conduttori dell'assemblea dovranno attenervisi. Qualora l'andamento dell'assemblea degeneri, il Dirigente Scolastico ha facoltà di sospenderla e di far riprendere le lezioni come da calendario.

Gli studenti hanno il diritto-dovere di partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola; pertanto, possono associarsi liberamente all'interno della scuola, depositando agli atti lo statuto della medesima associazione (come da D.P.R. 567/96) e possono utilizzare gli spazi della scuola per svolgere iniziative culturali, in forma singola o associata, secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti e convenzioni.

Art. 6 - Regolamentazione entrate, uscite, assenze, cambi d'ora, intervallo

La puntualità deve caratterizzare il comportamento di tutti i componenti della comunità scolastica, studenti, docenti, personale ATA. Per quanto riguarda gli studenti la frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica sono elementi che concorrono in modo positivo agli apprendimenti e alla costruzione dell'ambiente di apprendimento ad essi funzionale. La frequenza regolare costituisce pertanto un diritto/dovere da parte dello studente e contribuisce alla valutazione in sede di scrutinio. La Scuola contribuisce inoltre, attraverso la verifica della puntualità e la segnalazione alle famiglie di comportamenti non conformi, e in raccordo con le stesse, ad una più efficace protezione dello studente minorenne.

6.1 – Entrata in Istituto

E' vietato parcheggiare le auto all'interno dell'area cortiliva di pertinenza del polo scolastico**,** fatte salve eventuali autorizzazioni concesse dal Dirigente per comprovati e gravi motivi. Il transito di veicoli per l'accesso degli studenti in Istituto, ove specificatamente autorizzato, è ammesso tassativamente a bassa velocità e sotto la propria personale responsabilità, nel rispetto delle norme cautelari generiche e specifiche

a protezione degli studenti e di tutti i fruitori dell'area. La scuola non assume alcuna responsabilità in merito alla custodia dei veicoli presenti nel cortile.

Gli alunni sono tenuti ad essere in classe alle ore 7,50 al suono della campanella di inizio delle lezioni.

L'ammissione in classe degli alunni che si presentano alla prima ora in ritardo rispetto all'orario di ingresso, o comunque entro l'inizio della seconda ora, è autorizzata, dal docente in servizio.
Gli alunni ritardatari dovranno giustificare per iscritto il ritardo entro il giorno successivo. Se minori, la giustificazione scritta è data dal genitore o da chi ne fa le veci. L'ingresso oltre l'inizio della seconda ora non è di norma consentito, salvo casi eccezionali, per comprovati motivi opportunamente documentati e, comunque, dovrà sempre essere autorizzato direttamente dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore.
Agli studenti che abitano fuori dal Comune di Reggio Emilia possono essere concessi, a richiesta, permessi annuali di entrata ritardata o di uscita anticipata per non più di dieci minuti, se sussistono effettivi motivi legati ai mezzi di trasporto.

I ritardi non giustificati da comprovati motivi che siano, nel periodo di riferimento (primo periodo - trimestre/secondo periodo - pentamestre), superiori a 5, costituiscono infrazione disciplinare influente sul voto di condotta.

6.2 – Uscite dall'Istituto

Senza espressa e specifica autorizzazione è vietata l'uscita dall'edificio scolastico durante l'orario delle lezioni e delle altre attività didattiche e durante le assemblee.

Le uscite in anticipo rispetto al normale orario potranno essere autorizzate con le seguenti modalità:

- può essere richiesta l'uscita anticipata di una sola ora; richieste di uscite anticipate di oltre un'ora saranno accolte solo in casi eccezionali e documentati (indisposizione, visita medica, gravi motivi familiari ecc.);

- in tali casi, mentre gli alunni maggiorenni potranno esercitare autonomamente il diritto di uscita anticipata gli alunni minorenni dovranno necessariamente essere prelevati da un genitore o da chi ne fa le veci (per legge o per delega scritta);

- eventuali autorizzazioni permanenti (es. annuale) di uscita anticipata saranno concesse su richiesta motivata da rivolgere alla Dirigenza, che valuterà caso per caso e provvederà ad annotare la disposizione sul Registro elettronico;

- salvo casi eccezionali e documentati autorizzati dalla Dirigenza o dai suoi collaboratori non è consentito cumulare, in un'unica giornata, ingresso in ritardo ed uscita anticipata.

6.3 - Assenze

A tutti gli studenti è rilasciata una tessera personale, che funge da documento di identificazione all'interno della scuola e che deve essere sempre portata con sé e presentata ad ogni richiesta di controllo del Personale dell'Istituto.

Le credenziali informatiche rilasciate agli studenti, ai genitori o a chi ne fa le veci sono personali e non devono essere comunicate ad altri. Il PIN costituisce a tutti gli effetti la

firma elettronica dello studente o di chi esercita la responsabilità genitoriale e consente, tra l'altro, di effettuare le procedure di giustificazione.

Le assenze dovranno essere giustificate il giorno stesso del rientro on line, con apposita procedura informatica ovvero, eccezionalmente, con modalità cartacea, dal genitore o chi ne fa le veci o dallo studente stesso, se maggiorenne.

Se l'assenza è dovuta a motivi non di malattia (es. viaggio, motivi personali, di famiglia ecc.) l'Ufficio di Presidenza (collaboratori del DS) e/o il coordinatore di classe ne debbono essere preventivamente informati.

Il ritardo nella giustificazione dell'assenza comporta segnalazione alla famiglia e costituisce infrazione al presente regolamento che, se reiterata, prevede l'applicazione di sanzione disciplinare. In ogni caso, la giustificazione dovrà essere esibita dallo studente non oltre il terzo giorno dal rientro a scuola.

In caso di ripetute e/o sospette assenze (es. assenze strategiche), su segnalazione del docente coordinatore di classe alla Presidenza, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie, anche degli alunni maggiorenni.
La frequenza ai corsi di recupero o ad attività pomeridiane integrative costituisce un preciso obbligo scolastico e pertanto le assenze vanno giustificate.

6.4 Cambi d'ora ed intervallo

Ai cambi d'ora gli alunni devono rimanere nell'aula. Nel caso sia previsto il trasferimento in altra aula/laboratorio la classe dovrà spostarsi in gruppo compatto, senza attardarsi, senza correre o mantenere, lungo il percorso, comportamenti turbolenti o di disturbo.

E' vietato uscire dalle aule durante la lezione, sostare presso i distributori automatici, e circolare per l'Istituto senza un giustificato motivo e senza autorizzazione del docente.

In ogni caso il permesso di uscita dall'aula è consentito ad un solo alunno per volta e per lo stretto tempo necessario.

Non sono ammesse uscite dall'aula durante la 1^, 3^ e 4^, salve comprovate esigenze e sempre su autorizzazione del docente.

Durante l'intervallo la sorveglianza è affidata ai docenti in servizio alla terza ora oppure ai docenti incaricati secondo il piano di sorveglianza predisposto dalla Presidenza all'inizio dell'anno scolastico. Gli alunni possono accedere alle aree cortilive esterne agli edifici, ma interne al polo, con l'obbligo di conservarle nelle condizioni di ordinaria civiltà.

Per motivi disciplinari ricollegabili a comportamenti scorretti ovvero per motivi attinenti alla tutela della sicurezza e della salute degli studenti o per altri comprovati motivi può essere disposto che per un periodo determinato il gruppo classe o singoli studenti trascorrano l'intervallo rimanendo nella loro aula: in tal caso lo/gli studenti verrà/verranno affidato/i a personale individuato, in base ai turni di sorveglianza, il quale gestirà anche le uscite degli alunni per recarsi al bagno o ai distributori automatici.

Art. 7- Doveri degli studenti

Gli studenti sono tenuti all'osservanza dei seguenti doveri:

7.1 Frequenza regolare, puntualità, diligenza, correttezza nelle relazioni, partecipazione propositiva, impegno nel lavoro scolastico.

In conformità all'art. 3 DPR 249/1998 gli studenti devono:

a) stare attenti alle lezioni
b) rimanere in aula durante il cambio d'ora (salvo che per gli spostamenti aula-laboratori-aula)
c) uscire dall'aula durante le lezioni solo con l'autorizzazione del docente, che la concederà esclusivamente per esigenze inderogabili e solo ad uno studente per volta; in tal caso allo studente sarà concesso assentarsi dall'aula solo brevemente e per il tempo strettamente necessario;
d) non sottrarsi deliberatamente ai momenti di verifica, alle attività educative-integrative programmate, agli impegni scolastici e domestici assunti.
e) presentarsi con un abbigliamento adeguato
f) avere cura della propria igiene personale;
g) non comportarsi in modo turbolento e maleducato e mantenere un contegno conforme alle regole della civile convivenza;
h) custodire sotto la propria esclusiva responsabilità i propri effetti personali, evitando di portare a scuola oggetti di valore e somme di denaro consistenti;
i) frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere in generale un comportamento corretto e collaborativo.

7.2 - Rispetto delle persone

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Non sono ammessi comportamenti, gesti, azioni ed espressioni che ledano il rispetto della dignità, delle opinioni, del credo religioso, del ceto sociale, del sesso, dell'etnia delle persone, nonché della posizione d'autorità che tutto il personale scolastico deve avere nei confronti degli studenti. In particolare sono da evitare: insulti a compagni ed al personale della scuola, espressioni scurrili, bestemmie, sputi.

Non sono ammessi atteggiamenti di bullismo verso singoli studenti o intere classi: né diretto (atti di violenza fisica o verbale di qualsiasi tipo, soprusi e manifestazioni di prepotenza, minacce), né indiretto (comportamenti che possano essere fonte d'emarginazione, diffusione di calunnie e pettegolezzi, aggressività intenzionale manifestata anche tramite forme elettroniche).

E' dovere di tutta la comunità scolastica segnalare episodi di bullismo e/o di cyberbullismo di cui venga a conoscenza.

Nell'ambito della promozione degli interventi finalizzati ad assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali del territorio, il dirigente scolastico definisce le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di Corresponsabilità (D.P.R. 235/07) affinché contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

7.3 Rispetto dell'ambiente scolastico.

Gli studenti sono tenuti:

a) ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, osservando le specifiche prescrizioni previste per l'utilizzo dei laboratori, delle aule speciali, delle palestre e della biblioteca e condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura;

b) a mantenere pulite le aule e gli ambienti scolastici anche comuni (atri, corridoi, bagni ecc.); al momento dell'ingresso in aula o in laboratorio ogni studente è tenuto a comunicare al docente presente lo stato di sporcizia o i danneggiamenti eventualmente rilevati;

c) a deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori e ad avere la massima cura nell'uso degli arredi;

d) ad astenersi dal mangiare e bere (ad eccezione dell'acqua) in aula, durante le ore di lezione;

e) a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;

f) a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio del personale scolastico, dei compagni di classe o di Istituto, di soggetti esterni (danneggiamenti, furti ecc.)

7.4 Rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute.

Gli studenti sono in particolare tenuti:

a) alla puntuale e rigorosa osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite al fine di prevenire rischi connessi alle attività che sono svolte quotidianamente nell'Istituto, anche in relazione all'utilizzo dei laboratori e delle strumentazioni in essi contenute;

b) alla tempestiva esecuzione delle azioni indicate nel "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico;

c) a non sostare nei pianerottoli o lungo le scale antincendio e a non utilizzare le vie di fuga (scale di sicurezza) per entrare ed uscire dall'edificio scolastico;

d) a non lanciare oggetti all'interno o all'esterno dell'edificio; a non manomettere i sistemi antincendio;

e) a non introdurre nell'Istituto sostanze alcooliche o tossiche o comunque nocive, armi e strumentazione atti ad offendere ed ogni altro materiale od oggetto potenzialmente pericoloso;

f) a non tenere in genere comportamenti colposi o intenzionali che possano mettere a rischio l'incolumità propria, dei propri compagni e di tutta la comunità scolastica (es. corse lungo i corridoi o lungo le scale; spinte; sosta su davanzali di finestre; spostamento di mobilio ecc.).

7.5 Divieto di fumo

In considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti è stabilito ai sensi di legge e nei confronti di tutti i componenti

e frequentanti la comunità scolastica il divieto di fumo nei locali dell'Istituto, comprese le eventuali sedi staccate, e precisamente: negli atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per riunioni, sale di attesa, sale destinate a bar e/o mensa, bagni e le aree esterne pertinenziali. Nei locali sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

I responsabili preposti al controllo vigileranno sull'osservanza del divieto, procedendo alla contestazione dell'infrazione e alla verbalizzazione, con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge. In caso di trasgressore minorenne la notifica della contestazione verrà inviata al genitore o esercente la responsabilità genitoriale.

Il divieto di fumo è esteso anche alle sigarette elettroniche.

7.6 - Uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili; riprese fotografiche, video-audio registrazioni

L'utilizzo di smartphone, tablet e altri dispositivi tecnologici mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari è consentito unicamente su indicazione del docente, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dal docente stesso, per lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, e ciò nell'ottica dell'acquisizione, da parte degli studenti, della competenza chiave digitale, per l'apprendimento di un uso consapevole e responsabile delle tecnologie.

Al di fuori dei casi sopra menzionati, durante le attività didattiche in classe, nei laboratori, nelle aule speciali e in qualunque altro spazio scolastico è vietato ai docenti (salvo comprovata necessità) e agli alunni l'uso di telefoni cellulari, che dovranno essere spenti.

In caso di trasgressione (cellulare non spento, ricezione di chiamate/notifiche, utilizzo dispositivo per chiamate/messaggistica/giochi/ascolto musica, utilizzo dispositivo durante verifica scritta ecc.) il cellulare o il diverso dispositivo mobile potranno essere ritirati dal docente e trattenuti sino al termine della lezione ovvero, valutata la gravità/reiterazione dell'infrazione, sino al termine delle lezioni della giornata o sino alla loro consegna alla famiglia appositamente convocata.

La registrazione audio delle lezioni è possibile, per uso strettamente personale e finalità didattica, in conformità alle indicazioni del Garante della privacy. In ogni caso, nessuna ripresa o registrazione (fotografica, video-audio) potrà avvenire senza l'espresso e preventivo consenso del docente.

Al di fuori dell'esplicito consenso dell'Istituto/dell'interessato è pertanto vietato, in qualunque momento della permanenza a scuola, acquisire mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici immagini di compagni, docenti o altro personale dell'Istituto, effettuare filmati e registrazioni e renderli di dominio pubblico attraverso la rete, costituendo la raccolta e/o la diffusione d'immagini/audio altrui trattamento dati, protetto dalla normativa sulla Privacy. In caso di trasgressione la scuola e/o il soggetto interessato dalla violazione dei suoi diritti potranno agire in tutte le opportune sedi, civile (risarcimento danni) e penale, salve le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili dal Garante sulla Privacy.

8 - Valutazione del comportamento e provvedimenti disciplinari

Salve le diverse eventuali sanzioni previste per la violazione di specifiche norme di legge, anche penali, l'inosservanza, da parte degli studenti, dei doveri indicati nel DPR 249/1998 e nel presente Regolamento d'istituto costituisce mancanza disciplinare sanzionabile a norma dell'art 4 DPR 249/1998 e delle disposizioni seguenti.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonchè al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale ed è attribuita all'esecutore principale del gesto rimproverabile e a tutti coloro che a vario titolo vi concorrono sotto il profilo materiale o morale, rendendone possibile l'esecuzione, anche attraverso la reticenza.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. L'infrazione influirà tuttavia sulla valutazione della condotta ai sensi della normativa vigente. In particolare, nei casi più gravi (secondo l'attuale normativa voto di comportamento pari a 5/10 nel secondo periodo) è prevista l'esclusione dallo scrutinio finale e quindi la non ammissione all'anno successivo o all'esame di Stato. I criteri di valutazione del comportamento, approvati dal Collegio Docenti, fanno parte della sezione Valutazione del Piano dell'Offerta formativa.

In nessun caso può essere sanzionata, nè direttamente nè indirettamente, la libera espressione di opinioni purché correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonchè, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività di natura sociale, culturale, ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

9 - Sanzioni

9.1 - In caso di infrazione disciplinare vengono comminate le sanzioni come da tabelle allegate sub lett. A (infrazioni lievi che non comportano l'allontanamento dello studente); B (infrazioni gravi che comportano l'allontanamento dello studente fino ad un massimo di 15 giorni) e C (infrazioni gravi che comportano l'allontanamento dello studente per un periodo superiore a 15 giorni). Le tabelle si intendono parte integrante del presente regolamento.

9.2 La sanzione viene comunque stabilita nel rispetto dei principi di gradualità, proporzionalità ed adeguatezza, tenendo conto della situazione personale dello studente al momento dei fatti e della gravità complessiva del comportamento, desumibile tra l'altro: dal grado della colpa o della intenzionalità; dalla condotta dello studente precedente o successiva ai fatti; dalla occasionalità o reiterazione del comportamento; dalle conseguenze che ne sono derivate.

9.3 In caso di infrazioni non gravi (tabella A) ma reiterate il CDC delibera l'applicazione delle sanzioni di cui alla tabella B qualora, valutate tutte le circostanze, il comportamento dell'alunno denoti ostentato disinteresse nei confronti dello studio in generale e di talune discipline in particolare, o comunque manifesti una intenzionale, abituale, inosservanza delle norme stabilite dal presente regolamento.

9.4 – Sono sanzionabili le infrazioni commesse sia all'interno dell'Istituto e dei locali e spazi anche esterni di sua pertinenza che quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto e in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, stages interni o esterni, tirocini interni o esterni.

Le sanzioni disciplinari possono consistere:

a) nel richiamo verbale con annotazione scritta sul registro personale del docente;
b) nell'ammonimento formale scritto (nota disciplinare) sul registro di classe;
c) nell'ammonizione scritta del Dirigente scolastico e trascrizione sul registro di classe e nel fascicolo personale
d) nell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni
e) nell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni
f) nell'allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato.

A seconda della tipologia della mancanza disciplinare possono inoltre essere irrogate sanzioni accessorie quali, a titolo esemplificativo, l'assegnazione di compiti aggiuntivi da svolgersi in classe o a casa; la somministrazione di verifiche orali o scritte immediate o comunque senza preavviso; l'allontanamento dello studente dall'aula per lo svolgimento di attività didattiche alternative; l'esclusione temporanea da una o più attività inter, para o extrascolastica (es. intervallo in classe, esclusione da attività sportive, ricreative, associative, partecipative – ivi compresi stages, gite scolastiche e visite d'istruzione).

9.4 - Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe.
Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. In tale periodo deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

9.5 Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9.6 L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

9.7 Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9.8 Le sanzioni disciplinari che comportano allontanamento dello studente dalla comunità scolastica possono essere disposte soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

A tal fine il Dirigente scolastico, avuta notizia della mancanza disciplinare, acquisisce i dati e i fatti di pertinenza invitando lo studente ad esporre le proprie ragioni. Convoca quindi l'organo collegiale competente.

Le sanzioni disciplinari che comportano allontanamento dalle lezioni e/o obbligo di risarcimento del danno sono comunicate per iscritto alle famiglie. La comunicazione specifica i comportamenti e i fatti che hanno dato origine al provvedimento, le norme violate, la natura del provvedimento irrogato, la durata e la decorrenza della sanzione.

9.9 Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

9.10 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

10 - Sanzioni riparatorie/sostitutive

10.1 La sanzione ha funzione educativa. La delibera del Consiglio o la richiesta da parte dello studente di convertire la sospensione in attività alternative hanno l'obiettivo di favorirne il recupero. A seconda della tipologia e gravità dell'infrazione disciplinare è offerta allo studente la possibilità di svolgere una o, cumulativamente, più attività alternative alla sospensione, quali:

a) scuse formali scritte;
b) compiti/lettura di libri/relazioni o produzione di altri elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica del proprio comportamento;
c) presenza in Istituto durante l'orario scolastico con svolgimento di attività alternative alla lezione;
d) presenza in Istituto oltre l'orario scolastico, il pomeriggio, per attività di studio, ricerca, approfondimento o altra attività.
e) frequenza di specifici corsi di formazione/convegni/laboratori sulla legalità/su tematiche di rilevanza sociale o culturale;
f) partecipazione ad iniziative di solidarietà promosse dalla scuola;
g) volontariato nell'ambito della comunità scolastica o di associazioni esterne convenzionate;
h) lavori di segreteria, di riordino di archivi, di pulizia dei locali della scuola;
i) piccole manutenzioni, attività riparatoria del danno;
j) qualsiasi altra attività manuale o intellettuale educativa e vantaggiosa per la scuola.

10.2 Ad un giorno di sospensione corrisponde la prestazione minima, anche non continuativa, di due ore di attività alternativa (non cumulabili in una stessa giornata), anche in ragione della tipologia di attività e della disponibilità di chi eventualmente vigila sullo studente nell'esperienza rieducativa. Su sua richiesta o con il suo consenso lo studente può essere ammesso a svolgere l'attività alternativa per un tempo superiore, che di norma non può superare le quattro ore al giorno.

10.3 Il comportamento dello studente che determini l'impossibilità di iniziare o proseguire l'attività alternativa sostitutiva comporterà il ripristino, nei confronti dello stesso studente e per il tempo residuo, della originaria sanzione della sospensione.

11 – Risarcimento del danno

Ciascuno studente che con il suo comportamento colposo, o intenzionale, sporchi le aule e gli ambienti scolastici con rifiuti di qualsiasi natura; degradi o imbratti le superfici interne ed esterne della struttura scolastica, o gli arredi, con scritte, incisioni, impronte, adesivi, versamenti di liquidi o altre sostanze, ovvero commetta atti di vandalismo e/o danneggi, anche attraverso l'uso improprio, o distrugga, ambienti, o sottragga arredi, suppellettili, strumentazione o altri beni dell'Istituto o di studenti o di altri membri della comunità scolastica, o di soggetti esterni, ne sarà responsabile sia dal punto di vista disciplinare che risarcitorio. In particolare l'autore, o se minorenne chi ne esercita la responsabilità genitoriale, è sempre tenuto al risarcimento dei danni arrecati, tramite riparazione, ove possibile, o tramite versamento della somma necessaria alla loro riparazione/reintegrazione.

La quantificazione del danno subìto dall'Istituto, stabilita dal DSGA, verrà comunicata alla famiglia dello studente a cura del Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui l'atto vandalico, il danneggiamento o la sottrazione riguardi beni di proprietà di terzi l'autore sarà responsabile direttamente nei confronti di quest'ultimo, ferma la rilevanza disciplinare del comportamento dell'alunno.

E' salva l'eventuale responsabilità penale nel caso in cui il fatto costituisca anche reato.

12 – Organi di garanzia

12.1 Contro le sanzioni disciplinari ed entro 15 giorni dalla loro comunicazione è ammesso ricorso, da parte dello studente o di chiunque vi abbia interesse, all'Organo di garanzia interno identificato nella Giunta Esecutiva, che decide nel termine di dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si intende confermata.

Lo stesso organo interno di garanzia è competente a decidere sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

12.2 Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti contro le sanzioni irrogate per violazioni al DPR 249/98 ed al presente regolamento.
Il termine per la proposizione del reclamo al Direttore dell'USR è di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo interno di garanzia o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.
La decisione è assunta previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia regionale il quale dovrà esprimersi entro 30 giorni.

Qualora, entro tale termine, l‘organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie (per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta), il Direttore dell’USR può decidere indipendentemente dal parere.

La decisione del Direttore generale è definitiva.

12.3 L’impugnazione della sanzione disciplinare non ne sospende l’efficacia. Resta salva la facoltà dell’organo che ha irrogato la sanzione di accordarne la sospensione ove ne venga ravvisata l’opportunità.

13 – Forme di pubblicità e carattere vincolante del Regolamento

Copia del presente regolamento, affisso all’Albo della Scuola e pubblicato sul sito dell’Istituto, è fornita agli studenti al momento dell’iscrizione.

Il regolamento definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali fare riferimento all’interno della comunità scolastica, è uno strumento avente valore formativo il cui rispetto diviene indice di consapevolezza e senso di responsabilità.

Nello spirito del patto educativo di corresponsabilità ogni componente si impegna conseguentemente ad osservare e a far osservare il presente regolamento che, adottato dal Consiglio d’Istituto ai sensi del D.Lgs. 297/1994, ha carattere vincolante.

Allegati:
Tabella A: infrazioni lievi che non comportano l’allontanamento dello studente;
Tabella B: infrazioni gravi che comportano l’allontanamento dello studente fino ad un massimo di 15 giorni;
Tabella C: infrazioni gravi che comportano l’allontanamento dello studente per un periodo superiore a 15 giorni